DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1985

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/27.590 – London Sugar Futures Market Limited)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(85/563/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÈ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 2,

vista la notifica e la domanda di attestazione negativa presentate il 29 giugno 1973 ed il 20 maggio 1985 dal London Sugar Futures Market in ordine allo statuto e i regolamenti dell'associazione,

visto il contenuto essenziale della notifica [2], pubblicata conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

Il London Sugar Futures Market (LSFM) – il mercato a termine dello zucchero di Londra – è una delle numerose borse merci aventi sede in questa città. Questi mercati a termine sono associazioni autonome amministrate da consigli di amministrazione cooptati fra i membri. Tali consigli, assistiti da segretariati, esercitano i poteri che i membri hanno loro delegato e che sono stabiliti in regolamenti di mercato. Nonostante siano autonomi, questi mercati a termine sono sottoposti ad un certo controllo da parte della Bank of England.

Oggetto del LSFM è di organizzare e gestire una borsa a termine dello zucchero a Londra. Un mercato a termine fornisce dei servizi organizzati per la conclusione di contratti di acquisto o di vendita di merci da consegnare ad una data stabilita. La funzione che essi sono destinati ad assolvere è essenzialmente quella di proteggere i commercianti di prodotti e merci di base contro i rischi di un andamento sfavorevole dei prezzi.

Il LSFM organizza l'emiciclo dove si svolgono le negoziazioni e si fissano i prezzi, regola determinati aspetti tecnici, quali i mesi di consegna ammessi e le clausole standard dei contratti, provvede infine alla compensazione e alla liquidazione. Le operazioni avvengono nell'emiciclo dove le offerte di vendita e le domande di acquisto degli intermediari si incontrano secondo il cosiddetto sistema della «chiamata aperta».

Esistono due tipi fondamentali di contratti negoziati in base alle regole della LSFM:

a) il primo tipo riguarda lo zucchero bianco cristallino di barbabietola o di canna o zucchero raffinato di qualsiasi origine, della piantagione e della stagione normale all'epoca della consegna, e di qualità specificata nelle regole contrattuali. Il prezzo di contratto si intende fob stivato su nave in partenza da uno dei seguenti porti: Anversa, Brema, Calais, Copenaghen, Dunkerque, Dublino, Elmshaven, Amburgo, Hull, Immingham, Le Havre, Rotterdam, Rouen o Flessinga;

b) il secondo tipo riguarda lo zucchero greggio di canna di qualità specificata nel regolamento e originario di determinati paesi. I prezzi contrattuali si intendono fob franco nave in porti del Regno Unito.

Entrambi i contratti vertono su partite di 50 tonnellate (o multipli di 50 tonnellate). I contratti devono essere stipulati nei 15 mesi che precedono i mesi di consegna: marzo, maggio, agosto, ottobre e dicembre.

Tutti i contratti negoziati nel mercato a termine dello zucchero di Londra devono essere registrati presso la «International Commodities Clearing House Limited (ICCH)», una società indipendente che provvede per il LSFM a determinati servizi di compensazione e di liquidazione. Questa società, che dispone di considerevoli capitali e riserve, appartiene integralmente a sei banche di compensazione. Il suo compito principale è di prevedere e di organizzare una compensazione giornaliera di affari di tutti i tipi, e di garantire ai «Clearing Members», in nome dei quali i contratti vengono registrati, la corretta esecuzione degli stessi, conformemente alle regole del LSFM.

Vi sono due categorie di membri, i Full Members, membri di pieno diritto, e i membri senza diritto di voto. La prima categoria è limitata a 35 membri. I membri senza diritto di voto si suddividono a lora volta in due categorie: i membri affiliati esteri e i membri associati. Il numero dei membri

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. C 204 del 13. 8. 1985, pag. 5.

associati non è limitato mentre il numero dei membri affiliati esteri è limitato a dieci, ma con la possibilità di essere aumentato.

Per diventare membri non è necessaria una particolare nazionalità, ma occorre soddisfare determinate condizioni finanziarie minime stabilite periodicamente dal consiglio di amministrazione. Occorre inoltre operare nel commercio dello zucchero, ed averlo fatto per un certo tempo prima dell'adesione, secondo quanto stabilito periodicamente dal consiglio. I candidati alla categoria di membri di pieno diritto devono operare da un ufficio istituito a tal fine a Londra. Una descrizione dettagliata dei criteri di adesione applicati può essere ottenuta ad ogni momento presso l'associazione. La qualifica di membro può essere trasferita ad un'altra società o impresa purché quest'ultima soddisfi ai criteri di adesione.

Tutti i Full Members devono essere membri («Clearing Members») dell'ICCH, presso la quale essi devono far registrare il loro contratto. A contropartita dei diritti di registrazione, l'ICCH garantisce la corretta esecuzione dei contratti.

Una procedura di appello si applica se il consiglio di amministrazione respinge una domanda di ammissione o il permesso di trasferire la qualifica di membro o un cambio nella gestione o nella forma della società o impresa membro. La procedura si applica anche quando un membro è espulso o sospeso o non accetta le decisioni del consiglio di amministrazione. Il candidato o il membro possono chiedere al consiglio di esaminare la sua decisione, presentando un esposto e fornendo tutte le informazioni pertinenti.

Le operazioni concluse nell'emiciclo fra «Full Members» possono essere esonerate dalla commissione di mediazione. Deve essere invece percepita una commissione su tutte le altre transazioni effettuate sia fra membri sia fra membri e non membri, ma i tassi di mediazione possono essere liberamente negoziati. L'esenzione di cui beneficiano i «Full Members» dall'obbligo di percepire una commissione di mediazione è giustificata dalla loro proprietà del mercato. Ciò comporta diverse spese supplementari che le altre categorie di membri non devono sostenere dato che non hanno alcun diritto di proprietà sul mercato.

L'ICCH può, per scopi amministrativi, trattenere a nome dei propri membri una parte della commissione quale acconto sulle commissioni dovute per i contratti registrati. A tal fine l'ICCH può periodicamente informare i suoi membri dei tassi di commissione applicati per i contratti registrati presso di essa.

I mercati a termine internazionali di Londra, che sono le principali piazze per il commercio internazionale dei prodotti di base, contribuiscono alla stabilità e al buon funzionamento degli scambi internazionali e dei meccanismi di fissazione dei prezzi su scala mondiale. Anche il volume delle transazioni che in essi si svolgono è considerevole. Per quanto riguarda lo zucchero, i seguenti dati illustrano l'importanza del LSFM rispetto a quella delle due principali concorrenti, ossia i mercati a termine dello zucchero di Parigi e di New York.

Volume annuale delle transazioni (partite negoziate) 1979-1984 (1)

Anno	Londra	New York	Parigi
1979	885 223	1 792 723	90 907
1980	2 537 015	3 576 662	315 204
1981	1 717 636	2 470 327	218 606
1982	912 984	2 037 020	257 586
1983	1 097 356	3 201 968	336 600
1984	663 750	2 449 549	344 022

(1) In genere una partita è di 50 tonnellate.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

1. Lo statuto ed i regolamenti del LSFM, che sono stati notificati, devono essere considerati come accordi ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE.

2. Lo statuto ed i regolamenti inizialmente notificati precisavano i tassi minimi netti di commissione applicabili dai membri. Il consiglio di amministrazione era autorizzato a sospendere o ad escludere i membri che violavano le regole. I tassi minimi di commissione variavano in funzione di chi li pagava o li riscuoteva. I tassi erano più bassi per i Clearing clients, se i contratti erano registrati presso l'ICCH a norma del cliente, che per Non-Clearing Clients, e quando colui che pagava era membro. I Full Members hanno diritto di trattare in esenzione da commissione con altri Full Members ma quando operavano con membri esteri, con membri associati o affiliati o con non membri, in precedenza dovevano far pagare loro le commissioni minime prescritte. I membri associati, che non possono trattare direttamente l'uno con l'altro, ma devono operare tramite un Full Member o un membro associato, dovevano in precedenza pagare a quest'ultimo la commissione minima prevista. Se un membro associato trattava per proprio conto con un non membro, in passato doveva fatturare a quest'ultimo perlomeno la commissione minima prescritta. La Commissione ha considerato questo sistema di tassi di commissione minimi come una forma di fissazione dei prezzi contraria alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE. Il LSFM è stato invitato a rinunciare al sistema di tassi minimi fissi. Questo sistema è stato abolito e i riferimenti a questo sistema nello statuto e nei regolamenti sono stati soppressi. Le attuali disposizioni prevedono che le transazioni effettuate nell'emiciclo fra mediatori e membri interni possono essere esentate dalla commissione. Tutte le altre transazioni, che si svolgano fra membri o fra membri e non membri, comportano il pagamento di un diritto di commissione. La Commissione ritiene che quest'ultimo obbligo non limiti sensibilmente la concorrenza poiché esso comporta solamente l'obbligo di percepire una commissione senza fare alcun riferimento alle percentuali. Ne consegue che esiste una totale libertà di negoziare le percentuali reali delle commissioni di mediazione.

3. Inoltre, in seguito all'intervento della Commissione, altre modifiche sono state apportate alle regole riguardanti la qualità di membro. Risulta ora chiaramente dallo statuto che tutti i candidati che soddisfino ai criteri di ammissione possono divenire membri, e che i criteri di valutazione delle domande di ammissione sono obiettivi (vedi I. I fatti, punto 8). Il consiglio di amministrazione deve ora giustificare le proprie decisioni che riguardino la qualità di un membro. Per tutelare i diritti dei membri esistenti o potenziali è stata istituita una procedura d'appello. In ultima istanza, il membro potrebbe rivolgersi alla magistratura ordinaria appellandosi ai principi del diritto inglese.

4. Dopo la pubblicazione effettuata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, non sono pervenute osservazioni.

5. Lo statuto e i regolamenti notificati, così come sono stati modificati, non comportano più restrizioni sensibili alla concorrenza all'interno del mercato comune. In base agli elementi di cui è a conoscenza, la Commissione non ha motivo per intervenire ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. Essa può pertanto rilasciare un'attestazione negativa ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 17,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In base agli elementi di cui è a conoscenza, la Commissione decide che essa non ha motivo di intervenire in virtù dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, nei confronti dello statuto e dei regolamenti del London Sugar Futures Market, notificati da ultimo il 20 maggio 1985.

Articolo 2

Il London Sugar Futures Market, sede sociale Cereal House, 58 Mark Lane, London EC3, Regno Unito, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1985.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione